

Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 06 febbraio 2025

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 14 gennaio 2025 - n. XII/788
Mozione concernente lo screening post-parto per il recupero del pavimento pelvico

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	61
Non partecipanti al voto	n.	0
Votanti	n.	61
Voti favorevoli	n.	61
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 186 concernente lo screening post-parto per il recupero del pavimento pelvico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

la gravidanza e il parto sono un importante fattore di rischio delle patologie del pavimento pelvico e attualmente è attivo uno screening neonatale esteso grazie alla legge 167/2016, in quanto il 70 per cento delle donne con il parto subisce un trauma perinatale che, con il passare del tempo, può portare a una disfunzione;

considerato che

ogni approccio riabilitativo deve essere modellato sulla paziente e sulle sue problematiche, evitando cure «in autonomia» che possono risultare addirittura dannose;

evidenziato che

il rischio aumenta nelle donne multipare, ossia che hanno partorito più volte, nella macrosomia fetale (quando il bambino pesa più di 4 kg), nei parti operativi e nei travagli prolungati;

impegna l'Assessore competente

a destinare risorse e competenze per attivare un percorso precoce di valutazione ed eventuale presa in carico. Ad ogni paziente sarà prescritta, direttamente all'atto delle dimissioni post-parto, una valutazione specialistica pelvi-perinatale tra la sesta e la decima settimana dopo il parto. Qualora fosse necessario si avvierà un percorso di riabilitazione mirato per recuperare una buona funzionalità del pavimento pelvico.».

Il presidente: Federico Romani

Il consigliere segretario: Alessandra Cappellari

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 14 gennaio 2025 - n. XII/789
Mozione concernente la prosecuzione delle attività relative alla stazione TAV del Garda

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	52
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	51
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	3
Astenuti	n.	11

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 251 concernente la prosecuzione delle attività relative alla stazione TAV del Garda, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessò che

- il lago di Garda è il più grande lago italiano - la cui superficie interessa circa 370 km² - e costituisce una cerniera tra il territorio della Lombardia, del Veneto e del Trentino-Alto Adige;
- il lago di Garda conteggia milioni di turisti per quanto riguarda la sola sponda lombarda, utenza distribuita durante tutto l'anno e costituita prevalentemente da fruitori stranieri, con previsioni di trend, per i prossimi anni, sempre crescenti;
- gli aspetti importanti per l'area gardesana, comprensiva del limitrofo entroterra, sono basati su un'economia focalizzata non unicamente sul turismo ma anche sulla produzione di prodotti enogastronomici (olio extra vergine d'oliva, produzione di vino, pesca) e quelli inerenti al settore artigianato: elementi che necessitano della possibilità di essere distribuiti e conosciuti agevolmente sul territorio regionale, nazionale ed internazionale;
- per tali ragioni, il territorio lacustre non può essere escluso dal grande traffico europeo anche per ragioni legate ad una valenza strategica riguardante gli ambiti lavorativi, industriali e manifatturieri che la identificano terza area turistica d'Italia, interessata attualmente già da un transito di oltre 1.700 persone giornalmente;

ricordando che

- Regione Lombardia nel 2015 si era espressa con parere favorevole rispetto al progetto definitivo per la realizzazione TAV Brescia-Verona, indicando che venisse soddisfatta, come condizione imprescindibile, la realizzazione di un adeguato studio di fattibilità che prevedesse la fermata nel territorio del lago di Garda;
- nel 2017 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha approvato il progetto per la TAV e incaricato RFI di effettuare uno studio per l'inserimento di una fermata ferroviaria per l'area turistica del basso lago di Garda;
- il 2018 è stato l'anno in cui Italferr e RFI hanno inviato al Ministero delle Infrastrutture lo studio di fattibilità per la realizzazione di una stazione appropriata, presentando quattro ipotesi di localizzazione che interessavano un'area baricentrica nel territorio del Basso Garda delineata tra la linea storica, il casello della A4 e la strada statale 11;
- l'ipotesi di collocare la stazione a circa 1,8 km a ovest del casello autostradale presenta le migliori condizioni rispetto al valore attualizzato netto economico dell'investimento;
- la delibera CIPE del novembre 2019, di autorizzazione del 2° lotto costruttivo della tratta, ha previsto un'informativa al CIPE, da parte del MIT, in merito alla definizione di uno studio di fattibilità per l'inserimento della fermata ferroviaria nell'area turistica del Basso Garda;
- nel maggio del 2021 Regione Lombardia ribadiva con lettera formale al Commissario straordinario AV/AC BS-VR e al Ministero delle Infrastrutture l'importanza della fermata per lo sviluppo turistico e territoriale del Basso Garda;

considerato che

- tale intervento costituirebbe un nodo fondamentale per la definizione di una nuova polarità intermodale, integrata con nuovi collegamenti pedonali e con il sistema della mobilità stradale (considerata in particolare la prossimità del casello autostradale) e capace di mettere in relazione la linea ferroviaria ad alta velocità con la linea ferroviaria storica;
 - la stazione incentiverebbe, inoltre, il trasporto intermodale, favorendone l'utilizzo e valorizzandone la sostenibilità;
- ricordato che
- in data 13 luglio 2021, il Consiglio regionale aveva approvato la mozione «Valorizzazione del bacino gardesano con la realizzazione di una stazione ferroviaria per la tratta TAV Milano-Venezia», in cui si impegnava la Giunta «a coordinarsi con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sollecitandolo ad attivare tutte le procedure necessarie alla realizzazione di una stazione ferroviaria per l'area del Basso Garda, infrastruttura necessaria per consentire al lago di Garda di mantenere e implementare il collegamento con la grande rete italiana ed europea.»;
 - Regione Lombardia, nell'autunno 2021, esprimeva al Ministero delle Infrastrutture preferenza in ordine alla soluzione ad ovest del casello autostradale, che prevede tra l'altro anche l'integrazione della fermata sulla nuova linea AV/AC con la linea storica attraverso la realizzazione di una nuova fermata sulla medesima linea storica, chiedendo al

contempo le risorse per i successivi sviluppi dell'intervento;
preso atto che

- le società leader del settore delle infrastrutture Saipem e Webuild, in una lettera inviata al Ministro Matteo Salvini, al MEF e a RFI, hanno reso noto che: «Pur avendo la volontà di realizzare le opere di competenza nelle tempistiche fissate dal PNRR, entro il 2026, gli scriventi contraenti generali non possono operare in assenza di una remunerazione idonea a coprire i costi effettivi. [...] In mancanza di una proroga tempestiva del decreto Asset, e alla luce dei conseguenti effetti sull'equilibrio dei rapporti contrattuali in essere, i general contractor saranno loro malgrado costretti a fermare i cantieri già da gennaio»;
- con successivo chiarimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato evidenziato che, pur non essendo stata tecnicamente possibile la proroga del «Decreto Asset», nella legge di bilancio, l'obiettivo è intervenire da subito con RFI per verificare i nodi tecnici che restano da sciogliere, al fine di proseguire a pieno ritmo con i cantieri, anche perché le risorse ci sono e c'è la totale determinazione a realizzare l'opera senza intoppi;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a coordinarsi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché sia dato seguito alle opere relative all'attuazione dell'alta velocità ferroviaria Brescia-Verona e a tutte le procedure necessarie alla realizzazione di una stazione ferroviaria per l'area del Basso Garda, infrastruttura fondamentale per consentire al lago di Garda di mantenere e implementare il collegamento con la grande rete italiana ed europea.».

Il presidente: Federico Romani

Il consigliere segretario: Alessandra Cappellari

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 14 gennaio 2025 - n. XII/790 **Mozione concernente il sostegno al ruolo delle Nazioni Unite nel conflitto israelo-palestinese**

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	63
Non partecipanti al voto	n.	3
Votanti	n.	60
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della mozione n. 232 concernente il sostegno al ruolo delle Nazioni Unite nel conflitto israelo-palestinese, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è la più grande organizzazione internazionale intergovernativa, con l'adesione di 193 Stati membri, che all'articolo 1 del UN Charter stabilisce quanto segue:

«Articolo 1 - Gli scopi delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale e, a tale fine, prendere misure collettive efficaci per prevenire e rimuovere le minacce alla pace, e per reprimere gli atti di aggressione o altre violazioni della pace, e promuovere, con mezzi pacifici e in conformità ai principi di giustizia e di diritto internazionale, la risoluzione delle controversie internazionali o delle situazioni che potrebbero portare a una violazione della pace;
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure appropriate per rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario, e nel promuovere e incoraggiare

il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;

4. Costituire un centro per il coordinamento dell'azione delle nazioni verso il conseguimento di questi scopi comuni.»;

ricordato che

l'intervento dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza dell'ONU è stato decisivo nei seguenti conflitti, tutti terminati con accordi di pace:

- la guerra di Corea (1950-1953) fu il primo grande conflitto della Guerra Fredda, iniziato con l'invasione della Corea del Sud da parte della Corea del Nord. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU adottò tre risoluzioni decisive - RIS 82 (1950), RIS 83 (1950), RIS 84 (1950) - che portarono alla formazione di una coalizione militare multinazionale per respingere l'aggressione e ristabilire la pace. Nonostante tre anni di combattimenti, il conflitto terminò con un cessate il fuoco nel 1953, lasciando la penisola divisa lungo il 38° parallelo;
- la guerra civile in Nicaragua (1979-1992) tra il governo sandinista e i ribelli Contras fu mitigata dagli accordi di Esquipulas (1989), che avviarono un processo di pace regionale supportato dalla RIS 637 (1989) del Consiglio di sicurezza. L'ONU, in collaborazione con l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA), contribuì al monitoraggio del cessate il fuoco e al disarmo attraverso missioni come ONUCA (RIS 644 (1989)) e ONUVEN (1990), garantendo la transizione democratica. Il conflitto terminò ufficialmente nel 1992 con il disarmo dei Contras e l'istituzione di un governo democratico, consolidando il successo del processo di pace mediato a livello internazionale;
- le guerre jugoslave (1992-1995), innescate dalla dissoluzione della Jugoslavia, furono caratterizzate da conflitti etnici, pulizia etnica e genocidio, con episodi drammatici come il massacro di Srebrenica. La guerra in Bosnia-Erzegovina fu tra le più devastanti, con gravi perdite umane e disastri umanitari. Con la RIS 743 (1992) il Consiglio di sicurezza dell'ONU intervenne creando la Forza di Protezione delle Nazioni Unite (UNPROFOR) per proteggere le zone sicure e garantire aiuti umanitari. Con l'appoggio della missione ONU, si giunse infine agli accordi di Dayton (1995) che posero fine al conflitto;

considerato che

l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato le seguenti risoluzioni, che pongono la stessa Organizzazione come possibile luogo di incontro, che riconosce entrambi i soggetti di diritto internazionale in questione, per il raggiungimento di accordi di pace:

- la Risoluzione 181, adottata dall'Assemblea generale il 29 novembre 1947, propose la partizione del territorio, allora sotto mandato britannico, in due Stati indipendenti: uno ebraico e uno arabo. Gerusalemme sarebbe stata amministrata come zona internazionale sotto il controllo delle Nazioni Unite (corpus separatum);
- la Risoluzione 273, adottata l'11 maggio 1949, sancì l'ammissione di Israele come Stato membro delle Nazioni Unite. L'Assemblea generale riconobbe il rispetto degli obblighi previsti da UN Charter e prese nota della dichiarazione d'indipendenza di Israele, nonché del suo impegno a rispettare la precedente risoluzione 181;
- la Risoluzione 67/19, adottata il 29 novembre 2012, riconobbe la Palestina come «Stato osservatore non membro» delle Nazioni Unite, status che permette la partecipazione ai lavori dell'Assemblea generale, che permise allo Stato di Palestina di aderire a trattati internazionali e organismi come la Corte penale internazionale;

ricordate le

Risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, a seguito dei conflitti avvenuti in Medio-Oriente, che richiedono il «cessate il fuoco immediato» e soluzioni pacifiche dei conflitti:

- la Risoluzione 242, adottata nel 1967 a seguito della Guerra dei Sei Giorni, stabilì i principi per una soluzione pacifica, richiedendo a Israele di ritirarsi dai territori occupati durante il conflitto, inclusi la Cisgiordania, Gaza e le alture del Golan. La risoluzione, però, ha anche richiesto che gli stati nella regione riconoscessero il diritto di Israele a vivere in pace all'interno di confini sicuri e riconosciuti;
- la Risoluzione 338, adottata nel 1973 a seguito della guerra dello Yom Kippur e al conflitto tra Israele e i paesi arabi, esortò tutte le parti coinvolte nel conflitto a cessare le ostilità immediatamente ed ha invocato l'attuazione della RIS 242 come base per i negoziati di pace. La risoluzione ha anche incaricato il Consiglio di Sicurezza di prendere ulteriori misure